

## Articoli dello Statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE- SEDE- SCOPI- DURATA .....	2
ARTICOLO 1 -Preambolo.....	2
ARTICOLO 2 -Sede Legale.....	2
ARTICOLO 3 -Obbiettivi.....	2
ARTICOLO 4 -Attività occasionali.....	2
ARTICOLO 5 -Organizzazione.....	2
TITOLO II - I SOCI .....	3
ARTICOLO 6 -Soci.....	3
ARTICOLO 7 -Quote associative e di iscrizione.....	3
ARTICOLO 8 -Scioglimento del rapporto associativo relativamente ad un socio.....	3
ARTICOLO 9 -Eleggibilità negli organi sociali.....	4
ARTICOLO 10 -Osservatori.....	4
TITOLO III - SISTEMA ISTITUZIONALE .....	4
ARTICOLO 11 -Ripartizioni territoriali.....	4
ARTICOLO 12 -Coordinamento Regionale.....	5
ARTICOLO 13 -Coordinamenti Territoriali.....	5
ARTICOLO 14 -Controlli.....	5
TITOLO IV - ORGANI NECESSARI DEL COORDINAMENTO REGIONALE.....	5
ARTICOLO 15 -Organi.....	5
ARTICOLO 16 -Compiti.....	6
ARTICOLO 17 -Modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea.....	6
ARTICOLO 18 -Il Presidente e il Vice presidente.....	7
ARTICOLO 19 -Il segretario.....	7
ARTICOLO 20 -Il Tesoriere.....	7
ARTICOLO 21 -Il Comitato Direttivo.....	7
ARTICOLO 22 -Convocazione.....	7
ARTICOLO 23 -Compiti e maggioranze.....	8
TITOLO V - PATRIMONIO E GESTIONE E BILANCIO .....	8
ARTICOLO 24 -Il patrimonio sociale.....	8
ARTICOLO 25 -Esercizi sociali.....	9
TITOLO VI - SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO .....	9
ARTICOLO 26 -Scioglimento del Coordinamento.....	9
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI .....	9
ARTICOLO 27 -Norma di rinvio.....	10

# STATUTO DEL COORDINAMENTO NON SOLO ASILO - ONLUS

## TITOLO I - COSTITUZIONE- SEDE- SCOPI- DURATA

### ARTICOLO 1 - Preambolo

1. E' costituito il **Coordinamento Non Solo Asilo – ONLUS**, di seguito denominato Coordinamento o Coordinamento Regionale.
2. La durata del Coordinamento è illimitata
3. Il Coordinamento è apartitico e non persegue alcun fine di lucro.
4. Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

### ARTICOLO 2 - Sede Legale

Il Coordinamento ha sede a Torino

### ARTICOLO 3 - Obiettivi

1. Il Coordinamento si prefigge i seguenti obiettivi:
  - a) Intraprendere azioni per l'esigibilità dei diritti dei Richiedenti Asilo, Rifugiati Politici e Titolari di Protezione Internazionale
  - b) Sensibilizzare, informare e formare le Istituzioni e la società civile e sul tema del diritto d'Asilo
  - c) Curare e implementare la rete regionale di associazioni, enti e organizzazioni impegnate su questi temi.
  - d) Richiedere la costituzione di una legge organica in Italia sul diritto d'asilo, avendo come punto di riferimento l'ambito Europeo.
  - e) Elaborare proposte, stili di intervento, buone pratiche innovative per l'inserimento socio-economico e l'autonomia dei Richiedenti Asilo, Rifugiati Politici e Titolari di Protezione Internazionale
2. Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle relative e/o connesse allo scopo sociale e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche per il mantenimento della qualifica Onlus.
3. Essa può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi associativi, compresa la contrazione di mutui passivi anche ipotecari e di affidamenti in genere presso istituti bancari.

### ARTICOLO 4 - Attività occasionali

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza con lo svolgimento delle proprie attività e comunque di celebrazioni, ricorrenze ed iniziative di sensibilizzazione in genere.

### ARTICOLO 5 - Organizzazione

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto il Coordinamento si dota di tutti gli strumenti tecnici ed amministrativi ritenuti utili per il raggiungimento dei propri fini. Può, inoltre, previa delibera del Comitato Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione e simili con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe o comunque compatibili con quelle associative.

## **TITOLO II - I SOCI**

### **ARTICOLO 6 - Soci**

1. Qualsiasi persona giuridica, associazione, circolo, il cui ambito di intervento ricade anche sul territorio piemonte, che condivide il presente Statuto può chiedere di associarsi al Coordinamento, portando il suo contributo alle scelte ed alle attività del Coordinamento secondo le disponibilità e capacità.
2. Qualora aderiscano al Coordinamento associazioni e realtà organizzative già costituite, queste conservano i propri organismi dirigenti.
3. Tutte le organizzazioni che aderiscono all'associazione conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale; gli organi ed il patrimonio del Coordinamento non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative aderenti o dalle organizzazioni territoriali associate.
4. La verifica del possesso dei requisiti per l'acquisizione dello status di socio spetta al giudizio insindacabile del Comitato Direttivo.
5. Il numero degli associati è illimitato.
6. La qualità di associato si acquista con il versamento della quota associativa laddove prevista, previa approvazione del Comitato Direttivo.
7. L'adesione al Coordinamento comporta l'accettazione del presente statuto e di eventuali regolamenti interni e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale, laddove il Comitato direttivo decida di fissarla ai sensi del successivo art. 7; l'associato deve comunicare i propri dati identificativi ed il proprio domicilio o la sede legale.
8. L'ingresso del nuovo socio verrà iscritto nel libro degli associati, tenuto dal Comitato Direttivo.
9. Il domicilio degli associati è quello risultante dal predetto libro.
10. Tutti gli associati hanno i diritti e facoltà di cui al presente statuto.

### **ARTICOLO 7 - Quote associative e di iscrizione**

1. Ogni socio ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e nei termini temporali da esso stabilito.
2. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa entro e non oltre il termine fissato dal Comitato Direttivo ai sensi di questo articolo.
3. Le quote versate non sono trasferibili e non possono essere restituite o rimborsate per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell'associazione.

### **ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto associativo relativamente ad un socio**

1. Il rapporto associativo si scioglie per recesso, decadenza, esclusione o scioglimento dell'ente associato.
2. Il socio decade qualora, specificamente sollecitato, non provveda al versamento, entro quattro mesi dalla scadenza dei termini indicati al precedente articolo 7, della quota

associativa; in tale caso il Comitato Direttivo provvederà ad annotare l'avvenuta decadenza sul libro degli associati.

3. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo per gravi inadempienze ovvero nel caso in cui il comportamento e le attività dell'associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità del Coordinamento o ne danneggino gravemente l'immagine o gli obiettivi.
4. La delibera di esclusione deve essere immediatamente comunicata al socio escluso, che entro 15 giorni può presentare reclamo scritto all'Assemblea. Il reclamo non sospende la decisione, e verrà portato all'o.d.g. della prima Assemblea ordinaria, che sul punto adotterà la decisione a scrutinio segreto.
5. Ciascun socio può recedere dal Coordinamento in qualunque momento, previa comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
6. Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte del Coordinamento, non ha alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

### **ARTICOLO 9 - Eleggibilità negli organi sociali**

Tutti gli associati possono far parte degli organismi dirigenti dell'associazione.

### **ARTICOLO 10 - Osservatori**

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione all'attività del Coordinamento e di facilitarne l'adesione di altre Organizzazioni che rispettano i requisiti di cui all'art. 6 comma 1, viene istituita la figura dell'Osservatore. L'Osservatore è una Organizzazione che condividendo in generale le finalità del Coordinamento intende conoscere maggiormente le attività del Coordinamento in attesa di richiederne l'adesione.
2. L'Osservatore è tenuto a:
  - a) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Coordinamento;
  - b) contribuire alle spese delle attività di Coordinamento versando annualmente una somma pari ad un terzo della quota sociale fissata per i soci di cui all'Articolo 7 dello Statuto;
3. L'Osservatore ha diritto a:
  - a) partecipare a tutte le attività del Coordinamento;
  - b) partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, con diritto di parola.
4. La domanda di Osservatore ed il recesso dalla stessa, previa delibera dell'Organizzazione stessa, deve essere inoltrata al Comitato Direttivo, che delibera su di esse. La domanda di Osservatore deve contenere l'impegno ad osservare quanto indicato al presente articolo dello Statuto, quanto eventualmente indicato nel regolamento in relazione al medesimo articolo e alle disposizioni del Consiglio direttivo.
5. L'Osservatore, decorso 1 anno dalla comunicazione di accettazione della domanda di Osservatore, effettua la domanda di adesione al Coordinamento. In caso contrario decade automaticamente dalla qualifica di Osservatore.
6. Il recesso o la decadenza da Osservatore non libera l'Osservatore dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.

## **TITOLO III - SISTEMA ISTITUZIONALE**

### **ARTICOLO 11 - Ripartizioni territoriali**

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza alla propria attività, nel pieno rispetto dei principi generali indicati nel presente statuto, il Coordinamento si articola nei seguenti

livelli:

- Regionale;
- Territoriale;

## **ARTICOLO 12 - Coordinamento Regionale**

1. Il Coordinamento Regionale ha il compito di individuare e perseguire le finalità generali dell'associazione, di attuare le scelte strategiche a livello regionale e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, svolgere tutte quelle attività che possono essere meglio perseguite a livello regionale.
2. Il Coordinamento Regionale coordina altresì le attività dei Coordinamenti Territoriali, esercitando una funzione di indirizzo e controllo, al fine di garantire l'unitarietà della condotta delle varie articolazioni.

## **ARTICOLO 13 - Coordinamenti Territoriali**

1. I Coordinamenti territoriali sviluppano e curano le attività che abbiano una rilevanza in ambiti di prossimità territoriale, raggruppando realtà operanti sulle stesse province o su province limitrofe, e possono rappresentare il Coordinamento con i soggetti che operino a questi livelli amministrativi.
2. La costituzione di un Coordinamento Territoriale deve essere autorizzata dal Comitato Direttivo del Coordinamento Regionale
3. Un Coordinamento Territoriale si può costituire se aderiscono almeno tre organizzazioni autonome associate al Coordinamento Regionale presenti su quel territorio. Eventuali deroghe a questa limitazione devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo del Coordinamento Regionale.
4. Il nome del Coordinamento deve avere la dicitura "Non Solo Asilo" e deve contenere l'indicazione dei territori di operatività.
5. Pur rimanendo articolazioni territoriali del Coordinamento regionale, i Coordinamenti Territoriali si dotano di atti costitutivi e statuti autonomi.
6. Tali statuti devono recepire i principi e le finalità proprie del Coordinamento Regionale e devono essere inviati al Comitato Direttivo, il quale esprime parere vincolante di legittimità e congruità statutaria.

## **ARTICOLO 14 - Controlli**

1. Il Presidente del Coordinamento Regionale – in caso di gravi violazioni di norme statutarie o di compimento di atti incompatibili con le finalità proprie del Coordinamento da parte di Coordinamenti Territoriali – può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario per ristabilire, nel più breve tempo possibile, le condizioni di normale attività.
2. Tale decisione deve essere ratificata alla prima seduta utile del Comitato Direttivo.

## **TITOLO IV - ORGANI NECESSARI DEL COORDINAMENTO REGIONALE**

### **ARTICOLO 15 - Organi**

1. Gli organi del Coordinamento sono:
  - a) L'Assemblea
  - b) Il Comitato direttivo;

- c) Il Presidente;
  - d) Il Vice Presidente;
  - e) Il Segretario;
  - f) Il Tesoriere;
2. Le cariche di cui sopra possono essere ricoperte solo da persone rappresentate da Organizzazioni regolarmente associate al Coordinamento.
  3. Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito. Possono essere previsti rimborsi di spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle attività sociali solo se debitamente autorizzate e documentate.

## **ARTICOLO 16 - Compiti**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante del Coordinamento ed ha le seguenti competenze:
  - a) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - b) Elege i membri del Comitato Direttivo di sua competenza (Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere);
  - c) Indica annualmente le linee guida e programmatiche cui deve ispirarsi l'attività del Coordinamento;
  - d) Delibera sullo scioglimento del Coordinamento, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 26;
  - e) Approva le modifiche del presente statuto;
  - f) Delibera sugli altri argomenti messi all'ordine del giorno dal Comitato Direttivo o dal 20% degli associati, nei casi di cui al seguente comma 2;
2. Essa deve essere convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Comitato Direttivo stesso o il 20% degli associati.

## **ARTICOLO 17 - Modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea**

1. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Piemonte. Le convocazioni sono fatte, a cura del Comitato Direttivo, con avviso contenente il giorno e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare; tale avviso sarà comunicato a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, anche utilizzando strumenti telematici.
2. Hanno diritto di intervenire i soci che risultino iscritti nel libro dei soci.
3. Il Presidente del Coordinamento Regionale presiede l'Assemblea e vi partecipa con diritto di voto.
4. Il VicePresidente del Coordinamento, il Segretario e il Tesoriere partecipano all'Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea.
5. Ciascuna organizzazione aderente al Coordinamento Regionale è rappresentata da un delegato con diritto di voto.
6. Partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto i rappresentanti dei Coordinamenti territoriali regolarmente costituiti.
7. Sono ammessi voti per delega nella misura di una delega per ogni socio partecipante.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione soltanto qualora sia presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.
10. Per il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento volontario del Coordinamento e la

devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

#### **ARTICOLO 18 - Il Presidente e il Vice presidente**

1. Il Presidente dirige il Comitato Direttivo ed ha la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di liti attive e passive.
2. Convoca il Comitato Direttivo e gli altri organi del Coordinamento, ne fissa l'ordine del giorno e ne assicura il regolare funzionamento.
3. In caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente ne svolge le funzioni.

#### **ARTICOLO 19 - Il segretario**

1. Il Segretario si occupa dell'ordinaria amministrazione del Coordinamento nella gestione quotidiana della stessa, operando in stretta collaborazione con il Presidente.
2. A lui competono le certificazioni di fatti rilevanti nell'attività del Coordinamento, compresi contenuti, termini e ricezione di avvisi previsti dal presente statuto, se effettuati con mezzi diversi dal servizio postale.
3. Ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea e delle riunioni del Comitato direttivo.

#### **ARTICOLO 20 - Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere si occupa della contabilità ordinaria ed esprime parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Comitato Direttivo, da sottoporre al voto dell'Assemblea.
2. Può disporre delle risorse finanziarie impegnando il Coordinamento, previo conferimento di apposita delega scritta da parte del Presidente.

#### **ARTICOLO 21 - Il Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è composto da Presidente, VicePresidente, Segretario, Tesoriere e da un rappresentante di ogni Coordinamento Territoriale regolarmente costituito.
2. I componenti il Comitato Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica 1 anno, salvo revoca o dimissioni. Ogni persona può essere rieletta per lo stesso incarico una sola volta per un altro mandato di 1 anno.
3. Può essere revocato colui che, nello svolgimento delle sue funzioni, persista nell'inadempimento ai compiti affidatigli.
4. Nel caso di cessazione di uno o più membri del Comitato Direttivo gli altri possono sostituirlo: i nuovi nominati restano in carica fino alla prima Assemblea utile durante la quale verrà eletto il nuovo componente.
5. Qualora per qualsiasi ragione il numero dei componenti di nomina assembleare si riduca di 2 componenti, il Comitato Direttivo deve senza indugi convocare l'Assemblea affinché provveda ad una nuova elezione.

#### **ARTICOLO 22 - Convocazione**

1. Il Comitato Direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale, purché in Piemonte, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda dalla

- maggioranza dei suoi membri.
2. Esso è convocato dal Presidente con comunicazione (anche in via telematica) da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza (e nei casi d'urgenza almeno un giorno prima).
  3. La comunicazione deve indicare le materie da trattare ed il luogo e giorno della convocazione.
  4. Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono eccipienti difetti di convocazione.

### **ARTICOLO 23 - Compiti e maggioranze**

1. Il Comitato Direttivo è il massimo organo di direzione del Coordinamento ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea o agli altri organi sociali.
2. In particolare il Comitato Direttivo:
  - a) convoca l'Assemblea;
  - b) ne esegue ed applica le decisioni;
  - c) esprime parere vincolante sulla costituzione dei Coordinamenti Territoriali e sulle relative proposte di Statuto;
  - d) approva e modifica eventuali regolamenti interni, intesi a specificare e disciplinare, in armonia con le norme statutarie, singole funzioni e procedure;
  - e) esercita la funzione di coordinamento e controllo nei confronti dei Coordinamento Territoriali;
  - f) controlla l'applicazione ed il rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti interni sia da parte degli altri organi del Coordinamento Regionale che dei Coordinamenti Territoriali laddove presenti;
  - g) delibera sull'accoglimento delle richieste di associazione da parte di nuove organizzazioni.
  - h) delibera sull'esclusione degli associati;
  - i) delibera sulla revoca dei suoi componenti;
3. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità, il Presidente può esprimere due voti.
4. Per deliberare la revoca di un componente il Comitato nel caso previsto dall'art. 21 comma 3, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato stesso; così pure per l'approvazione o modifica di regolamenti interni.
5. Normalmente le votazioni avvengono a scrutinio palese; in materia di revoca dei suoi membri ovvero di esclusione di associati, il 20 % dei presenti potrà decidere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

## **TITOLO V - PATRIMONIO E GESTIONE E BILANCIO**

### **ARTICOLO 24 - Il patrimonio sociale**

1. Il patrimonio del Coordinamento è costituito dalle quote associative annuali, dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, e da ogni altro provento a supporto delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Coordinamento.
3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:



- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organismi amministrativi e di controllo laddove presenti, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
  - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  - c) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso ufficiale di sconto;
  - d) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
4. E' fatto obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 25 - Esercizi sociali**

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo provvede alla stesura del rendiconto annuale economico finanziario il quale deve essere redatto seguendo i criteri e prescrizioni previsti dalla legge per conservare i benefici fiscali riservati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; in particolare il rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria del Coordinamento, con separata indicazione delle attività connesse eventualmente poste in essere accanto alle attività direttamente istituzionali.
2. Il rendiconto, unitamente ad una relazione di gestione ed al bilancio preventivo, nonché alla relazione del Tesoriere, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il rendiconto annuale approvato dall'Assemblea deve essere trascritto nel libro verbali dell'Assemblea stessa.

### **TITOLO VI - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **ARTICOLO 26 - Scioglimento del Coordinamento**

1. Il Coordinamento si scioglie di diritto quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge; l'Assemblea, con la maggioranza di cui al precedente articolo 17 comma 7, potrà altresì deliberare lo scioglimento volontario dell'associazione.
2. In caso di scioglimento, l'assemblea stessa nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.
3. Il patrimonio ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del Coordinamento, su indicazione dell'Assemblea sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ARTICOLO 27 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia.